

Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 39

(Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali)

- 1.** Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
- 2.** La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.
- 3.** Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.